REGOLAMENTO (CE) N. 2063/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nella riunione tenutasi a Strasburgo l'8 e il 9 dicembre 1989 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad adottare, su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per istituire una Fondazione europea per la formazione professionale a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale; che a questo fine, il 7 maggio 1994, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1360/90 (4) con cui è stata istituita detta Fondazione;

considerando che detto regolamento stabilisce all'articolo 19 la propria entrata in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità abbiano deciso in merito alle sede della Fondazione;

considerando che, secondo la decisione presa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato e di governo (5) a Bruxelles il 29 ottobre 1993, la Fondazione ha sede in Torino;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 1360/90, i paesi che possono beneficiare dell'azione della Fondazione sono gli stessi potenziali beneficiari dell'aiuto economico previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (6), denominato «programma Phare»;

considerando che il 19 luglio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93 (7) relativo alla prestazione di assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia, programma denominato «Tacis»;

considerando che sia i paesi indicati come potenziali beneficiari del programma Phare, sia gli Stati beneficiari del programme Tacis, sono impegnati in sforzi di riforma economica e sociale e che lo sviluppo delle risorse umane in detti paesi sta alla base di tutte le riforme in corso per garantire la transizione verso un'economia di mercato e rafforzare la democrazia:

considerando che la coerenza della politica comunitaria in materia di assistenza economica agli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e alla Mongolia sarà rafforzata dall'estensione a detti Stati del campo di attività della Fondazione;

considerando che la Fondazione offre un quadro istituzionale privilegiato che consente di mettere l'esperienza comunitaria a disposizione di detti Stati, per rispondere alle loro esigenze di sviluppo e di ristrutturazione nel campo della formazione professionale, come risultano espresse nell'ambito dei programmi Phare e Tacis;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1360/90 prevede che le regole e i regolamenti applicabili al personale statutario della Fondazione siano analoghi a quelli contenuti nel regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (8);

considerando che occorre assicurare a livello comunitario una gestione coerente del personale dei diversi enti decentrati, in particolare consentendo l'integrale applicazione dei regolamenti e delle normative applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità;

considerando che la comunicazione della Commissione all'autorità di bilancio del 17 dicembre 1992, in merito al controllo finanziario interno, afferma che ragioni prag-

(1) GU n. C 82 del 19. 3. 1994, pag. 11.
(2) GU n. C 205 del 25. 7. 1994.
(3) GU n. C 195 del 18. 7. 1994.
(4) GU n. L 131 del 23. 5. 1990, pag. 1.
(5) GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1.
(6) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1764/93 (GU n. L 162 del 3. 7. 1993, pag. 1).
(7) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 1.
(8) GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87 (GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1).

matiche e di efficienza suggeriscono che il controllo finanziario interno venga affidato al controllore finanziario della Commissione;

considerando che l'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea è stato abrogato dal trattato sull'Unione europea e che la nuova norma in materia è l'articolo 188 C;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1360/90 è entrato in vigore solo il 30 ottobre 1993 e che pertanto i primi risultati della procedura per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'attività della Fondazione non hanno potuto essere sottoposti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale prima del 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1360/90 è così modificato:

1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È istituita la Fondazione europea per la formazione professionale (in prosieguo denominata: "Fondazione") che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione professionale:

— dei paesi dell'Europa centrale ed orientale indicati dal Consiglio come beneficiari potenziali di un aiuto economico nel regolamento (CEE) n. 3906/89, o in altri successivi atti giuridici pertinenti, e

— degli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e della Mongolia beneficiari del programma di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia in forza del regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93 o di altri successivi atti giuridici pertinenti.

Tali paesi sono denominati in prosieguo "paesi potenziali beneficiari".»

2) All'articolo 3, lettera c), è aggiunto il testo seguente:

«c) sulla base delle lettere a) e b):

— esamina le possibilità di prendere iniziative in compartecipazione in materia di aiuto alla formazione, compresi progetti pilota, al fine di creare gruppi multinazionali specializzati per la realizzazione di determinati progetti e di selezionare operazioni eventualmente cofinanziabili;

— finanzia la pianificazione e la preparazione di detti progetti la cui attuazione può essere finanziata mediante contributi di uno o più paesi insieme alla Fondazione o, in casi eccezionali, della Fondazione da sola;

— su richiesta della Commissione o dei paesi potenziali beneficiari, attua, in cooperazione con il consiglio di amministrazione, nel campo della formazione professionale, programmi concordati tra la Commissione e uno o più Stati potenziali beneficiari nel contesto della politica comunitaria di assistenza a tali paesi, valendosi dei gruppi pluridisciplinari di specialisti in stretta collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati e traendo proficuo insegnamento dall'esperienza dei programmi comunitari di formazione professionale;».

3) All'articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per i progetti finanziati o cofinanziati dalla Fondazione conferisce al consiglio di amministrazione il potere di fissare le procedure di aggiudicazione, tenendo conto delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 3906/89, in particolare all'articolo 7, nonché dal regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93, in particolare all'articolo 7, o da altri successivi atti giuridici pertinenti;».

4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

Connessioni con altre azioni comunitarie

La Commissione, in cooperazione con il consiglio d'amministrazione e, se del caso, secondo le procedure di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89 e all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93, garantisce la coerenza e, se necessario, la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi potenziali beneficiari con particolare riferimento alle azioni comprese nel programma TEMPUS.»

5) All'articolo 10, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Su tale base, ed entro i limiti proposti dell'importo globale da rendere disponibile per l'aiuto economico ai paesi potenziali beneficiari essa determina l'entità del contributo annuo al bilancio della Fondazione da iscriversi nel progetto preliminare del bilancio generale delle Comunità europee.»

6) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La verifica degli impegni e dei pagamenti relativi alla totalità delle spese, nonché la registrazione e la riscossione di tutte le entrate della Fondazione sono di competenza del controllore finanziario della Commissione.»

7) All'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte dei conti esamina i conti della Fondazione nei modi stabiliti dall'articolo 188 C del trattato.»

8) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Statuto del personale

Il personale della Fondazione è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

La Fondazione esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, definisce le necessarie modalità d'applicazione.»

9) All'articolo 17, secondo comma, la data del «31 dicembre 1992» è sostituita da quella del «30 giugno 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL